

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(2006/326/CE)

(GU L 120 del 5.5.2006, pag. 23)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 2009/943/CE del Consiglio del 30 novembre 2009	L 331	26	16.12.2009

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 27 aprile 2006****relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale****(2006/326/CE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽²⁾, né è soggetta alla relativa applicazione.
- (2) La Commissione ha negoziato un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000.
- (3) Su riserva dell'eventuale conclusione in data successiva, l'accordo è stato firmato in nome della Comunità europea il 19 ottobre 2005, conformemente alla decisione 2005/794/CE del Consiglio del 20 settembre 2005 ⁽³⁾.
- (4) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

⁽¹⁾ Parere espresso il 23 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 300 del 17.11.2005, pag. 53.

▼B*Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale è approvato in nome della Comunità.

▼M1*Articolo 1 bis*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione, prima di adottare una decisione che esprima il consenso della Comunità, valuta se l'accordo internazionale che la Danimarca prevede di concludere non renderebbe inefficace l'accordo e non pregiudicherebbe il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme.

2. La Commissione adotta una decisione motivata entro 90 giorni dal momento in cui è stata informata dalla Danimarca dell'intenzione di quest'ultima di prendere parte all'accordo internazionale in questione.

Se l'accordo internazionale in questione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione esprime il consenso della Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 1 ter

La Commissione informa gli Stati membri in merito agli accordi internazionali che la Danimarca è stata autorizzata a concludere in conformità dell'articolo 1 *bis*.

▼B*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona incaricata di effettuare la notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo.